

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

Giussano, 12/09/2024

Determinazione n. 600/2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI (CUP E53B19000220004 - CIG A0406EAD88) IN APPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Il Dirigente del Settore Patrimonio e Opere Pubbliche;

PREMESSO, che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 171 in data 19 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, tra gli altri, il documento di fattibilità relativo alla realizzazione di una struttura polivalente per manifestazioni socio-culturali. La porzione di terreno individuata al riguardo, ricade nell'ambito di tutela del PTCP di Monza e Brianza, indicato come Ambito di interesse provinciale. Risulta, inoltre, essere un ambito di trasformazione per Servizi, non ancora attuati, destinato a funzioni ambientali/ricreative, come da Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT vigente;
- con deliberazione del CIPE n. 143 del 27/12/2002 è stato istituito il “Sistema di attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento pubblico CUP” e che per tale intervento il codice C.U.P. risulta essere CUP E53B19000220004;
- il codice CUI attribuito all'investimento in oggetto è L01063800153202300038, come risulta dal programma triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 25 maggio 2023;
- con determinazione n. 894 in data 18 dicembre 2023, è stato approvato, per ogni conseguente effetto di legge, il progetto esecutivo relativo alla “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO POLIFUNZIONALE PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI (CUP E53B19000220004)” predisposto dallo Studio Tecnico Associato AS32 di Torino, integrato con la relazione geologica, acquisito al protocollo generale ai nn. 31273-31274/2023, i cui elaborati progettuali sono stati aggiornati con modifiche di dettaglio non sostanziali, rispetto alla versione approvata con precedente deliberazione di Giunta comunale n. 135 in data 13 luglio 2023;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n. 926 in data 22 dicembre 2023, con la quale veniva autorizzato l'espletamento, tramite la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza, responsabile della fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei criteri individuati nei documenti di gara;
- n. 364 in data 21 maggio 2024, con la quale si è preso atto della determinazione dirigenziale n. 814 in data 9 aprile 2024, della SUA - Stazione Unica Appaltante MB-CMM, così come rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 842 in data 15 aprile 2024, avente ad oggetto: “Gara procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo spazio polifunzionale per manifestazioni socio culturali (CUP E53B19000220004 - CIG A0406EAD88). Aggiudicazione”, con la quale la predetta SUA, ha aggiudicato, con efficacia, in esito ai controlli di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori in oggetto in favore dell'operatore economico, AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile con sede legale in Ravenna (RA -

Via Argirocastro n. 15), codice fiscale e partita I.V.A. 014468160393, risultata prima migliore offerente con il punteggio complessivo di 95,35 e con un'offerta economica quantificata nel ribasso presentato del 7% (sette per cento) per un importo di aggiudicazione così riepilogato:

Importo dei lavori al netto dello sconto	€	1.698.830,44	
Costo manodopera non soggetto a ribasso	€	467.956,41	
Costi aggiuntivi sicurezza non soggetti a ribasso	€	38.448,26	
TOTALE LAVORI APPALTATI			€ 2.205.235,11

ACCERTATO che la predetta Appaltatrice ha regolarmente sottoscritto il contratto d'appalto in data 29 agosto 2024, giusto rep. n. 7037, registrato presso l'Ufficio Territoriale APSRI di Monza e Brianza (TP7) in pari data al n. 29643, serie 1T;

DATO ATTO che la sopracitata Società cooperativa consortile, all'atto della presentazione dell'offerta ha dichiarato:

- che ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 ha presentato offerta per conto della consorziata B.E.G. Europe Service Group S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 08623480962;
- di voler accedere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA ED ESAMINATA la richiesta pervenuta al protocollo dell'Ente in data 12 agosto 2024, prot. n. 21142/2024 con la quale la predetta Società appaltatrice, chiede l'autorizzazione al subappalto fra la propria consorziata B.E.G. Europe Service Group Srl e la società:

- F.LLI COSTANTINI S.R.L., con sede in Agrate Brianza (20041 - MB - Via Archimede n. 33/a) codice fiscale e partita I.V.A. 03251280966

per l'esecuzione delle attività di analisi chimiche, preparazione ed invio piano di terre e rocce e scavi, per un importo, a corpo, di euro 10.600,00 oltre I.V.A.;

VERIFICATA E RICONTRATA la correttezza e completezza della documentazione prodotta a corredo della citata nota prot. n. 21142/2024 così come integrata con successive note registrate al protocollo generale al n. 22683 in data 6 settembre 2024 e n. 22798 in data 9 settembre 2024;

ACCERTATO CHE:

- all'atto dell'offerta, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 ha indicato l'intenzione di avvalersi del subappalto;
- sono in corso le verifiche nei confronti della società subappaltatrice relative all'accertamento di insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti, e che all'attualità sono stati acquisiti agli atti del Servizio Amministrativo, i seguenti documenti:
 - visura camerale;
 - DURC con validità sino l'8 ottobre 2024;
 - casellario informatico ANAC - annotazioni;
 - informazione liberatoria provvisoria di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - nota della competente sede dell'Agenzia delle Entrate dal quale si evince che non sussistono a carico della società subappaltatrice gravi violazioni definitive né gravi violazioni non definitivamente accertate come ridefinite all'All. II.10 del D.Lgs. n. 36/2023;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto, nelle more della completezza degli esiti favorevoli dei controlli in argomento, restando inteso che, qualora qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il subappaltatore decadrà dai benefici conseguenti al presente provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

PRECISATO che per quanto previsto dall'articolo 119 - comma 11 - del D.Lgs. n. 36/2023, la società F.lli Costantini S.r.l., come da visura camerale agli atti, seppur rientrante per dimensione aziendale nella fattispecie di microimpresa come definita dal Regolamento CE n.

364/2004 ha rinunciato al suo diritto di avvalersi del pagamento diretto della Stazione appaltante, facoltà riconosciuta dal comunicato ANAC del 25/11/2020, come da dichiarazione agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 119 - comma 16 - del D.Lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione, entro trenta giorni dall'istanza, prorogabile in caso di giustificati motivi, deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;

RITENUTO doversi, pertanto, provvedere al rilascio all'autorizzazione in argomento alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti, dal presente atto e dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO:

- che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta alcun onere economico aggiuntivo a carico del bilancio comunale, rispetto a quanto già impegnato con precedente provvedimento dirigenziale di rinnovo del contratto in oggetto, né accertamenti di spesa in entrata;
- che la presente determinazione è soggetta agli adempimenti e pubblicazioni previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

DATO ATTO, altresì, che nell'ambito del presente appalto, sono confermate le seguenti figure professionali:

- per tutte le fasi di programmazione, di verifica, di affidamento, di esecuzione e di collaudo, è individuato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, lo scrivente dirigente, Ing. David Cornacchia;
- è, altresì, individuato il seguente gruppo di lavoro, a supporto del R.U.P., costituito da collaboratori tecnici ed amministrativi:
 - arch. Marcella Malzanni, Funzionario tecnico, responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;
 - arch. Daniela Olga Rizzi, Funzionario Tecnico del Servizio Stabili e Verde;
 - geom. Giuseppe Parente, Funzionario Tecnico del Servizio Stabili e Verde;
 - geom. Mignolo Emanuela, Istruttore Tecnico del Servizio Stabili e Verde;
 - Rabbolini Claudia, Funzionario Amministrativo del Servizio Amministrativo;
 - dott.ssa Alessandra Elli e sig.ra Tamara Ciccardi Istruttori Amministrativi del Servizio Amministrativo;

VISTI:

- il DUP Sezione Strategica 2019-2024 - Sezione Operativa 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 20 dicembre 2023;
- il Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 20 dicembre 2023, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il PEG 2024-2026 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 237 del 28 dicembre 2023, con il quale sono state attribuite ai Dirigenti competenti le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione, ai sensi dell'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024-2026 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 31 gennaio 2024;

VISTI, altresì:

- l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165;
- gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. n. 118/2011, in merito alle

- regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
- i Decreti sindacali:
 - n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 1 del 1° febbraio 2024 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - n. 2 del 1° febbraio 2024 di sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di vacanza, assenza o impedimento;

VERIFICATI gli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa esposte interamente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale della presente terminazione:

- 1) di autorizzare il subappalto fra la società B.E.G. Europe Service Group S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 08623480962, consorziata esecutrice di AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile con sede in Ravenna (RA - Via Argirocastro n. 15) codice fiscale e partita I.V.A. 014468160393, appaltatrice dei lavori di realizzazione di un nuovo spazio polifunzionale per manifestazioni socio culturali in forza della determinazione dirigenziale n. 364 in data 21 maggio 2024, e la società:
 - F.LLI COSTANTINI S.R.L., con sede in Agrate Brianza (20041 - MB - Via Archimede n. 33/a) codice fiscale e partita I.V.A. 03251280966per l'esecuzione delle attività di analisi chimiche, preparazione ed invio piano di terre e rocce e scavi, per un importo, a corpo, di euro 10.600,00 oltre I.V.A.;
- 2) di dare atto che:
 - l'autorizzazione è concessa nelle more della completezza degli esiti favorevoli dei controlli relativi all'accertamento di insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti, restando inteso che, qualora qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il subappaltatore decadrà dai benefici conseguenti al presente provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
 - la società F.lli Costantini S.r.l., seppur rientrante per dimensione aziendale nella fattispecie di microimpresa come definita dal Regolamento CE n. 364/2004 ha rinunciato al suo diritto di avvalersi del pagamento diretto della Stazione appaltante, facoltà riconosciuta dal comunicato ANAC del 25/11/2020;
- 3) di dare atto, altresì, che:
 - il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, né accertamenti in entrata, in quanto trattasi di mera autorizzazione al subappalto e l'importo delle lavorazioni di cui si autorizza il subappalto è già stato impegnato con precedente provvedimento dirigenziale di appalto lavori in oggetto;
 - ai sensi dell'art. 119 - comma 6 - del D.Lgs. n. 36/2023 il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- 4) di assicurare, nel presente subappalto, l'osservanza di tutte le normative legislative e accordi vigenti in materia;
- 5) di partecipare il presente provvedimento alle società AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, B.E.G. Europe Service Group S.r.l., F.lli Costantini S.r.l. ed allo Studio Tecnico Associato AS32, incaricato della Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione;
- 6) di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. n. 33/2013

saranno adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza presente sul sito web del Comune di Giussano.

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE
CORNACCHIA DAVID

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.